

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione - giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005

Operatività - Requisiti - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

La compensazione giudiziale può essere disposta dal giudice solo se il credito illiquido opposto in compensazione sia di pronta e facile liquidazione ; la verifica della sussistenza di tale requisito, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005